

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “KEYFORGE NETWORK APS”

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata “KEYFORGE NETWORK APS” (di seguito anche “Associazione”), con sede legale in Roma, Via Nomentana 1111. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs. 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs. 460 del 18/11/1997 e della Legge n. 383 del 07/12/2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di promozione sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale dell'associazione.

La sede legale potrà essere trasferita con Delibera di Assemblea e comunicazione agli uffici di competenza nei quali è iscritta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione ha durata illimitata, fermi i casi di estinzione di cui all'art. 27 c.c..

Art. 2 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione Keyforge Network APS è un'associazione di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, indipendente, apolitica e aconfessionale.

La finalità è di promuovere e diffondere, tra i soci e i terzi, la cultura del gioco intelligente, attraverso una sana attività ludica. Per “gioco intelligente” si intendono giochi che favoriscono lo sviluppo cognitivo ed intellettuale, sociale e relazionale, nella forma di giochi da tavolo, di carte, di ruolo, simulativi, scientifici, didattici e virtuali.

Keyforge Network APS rifiuta il gioco a fini di lucro e disapprova le forme di gioco che inducono la devianza patologica.

L'Associazione crede nel gioco come attività che gli individui, singolarmente o in gruppo, scelgono liberamente di svolgere per vivere un'esperienza di socialità, divertimento, crescita, apprendimento, riflessione e/o maturazione. L'Associazione più in particolare intende:

- a. promuovere e diffondere la cultura del gioco nella vita dei singoli individui e dei gruppi sociali;
- b. organizzare eventi in Italia e all'estero, sui temi rientranti negli scopi dell'Associazione anche per finalità sociale;
- c. ideare, sviluppare, diffondere giochi o prototipi di giochi;
- d. curare la pubblicazione e/o produzione di articoli, blog, riviste e strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi associativi;
- e. presenziare a manifestazioni culturali e sociali promosse da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che richiedano la presenza dell'Associazione;
- f. incentivare scambi culturali e collaborazioni con gruppi italiani e stranieri, aderendo ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- g. promuovere e diffondere attività di animazione rivolte ad ogni tipo di pubblico in particolar modo nell'ambito cosplay;
- h. promuovere e diffondere attività artistiche come il web design, la fumettistica, il disegno e le creazioni di siti web e tutto quello inerente alle piattaforme social esistenti;
- i. promuovere la vendita di oggettistica inerente alle attività e ai concept dell'associazione e dei lavori prodotti dagli associati.

Keyforge Network APS ha facoltà di promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, ovunque si renda utile e necessaria la presenza dell'Associazione. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

Art. 3 – Soci

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

La partecipazione dei soci ordinari, rinnovabile ogni anno, è subordinata al regolare versamento della quota annuale che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative, e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci si dividono in soci fondatori ed ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone l'attività tramite il versamento della quota associativa. La divisione dei soci si suddivide in categorie che implicano delle differenze di trattamento in merito ai loro diritti e doveri e benefit aggiuntivi nei confronti dell'Associazione. I soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre compilare il form google richiesto. Tutte le adesioni all'Associazione hanno durata temporale di un anno solare. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi e il diritto di votare in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 4 – Decadenza del Socio

Dalla qualità di socio si decade quando:

- a. non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b. sia stato omesso il pagamento della quota annuale dopo tre mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo;
- c. per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione o che possa arrecare danno, anche all'immagine dell'Associazione stessa. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri. I soci decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.

Art. 5 – Recesso del Socio

È ammesso il recesso volontario dall'Associazione che può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto a:

- a. promuovere, organizzare e partecipare alle attività sociali;
- b. formulare proposte progettuali;
- c. usufruire dei servizi offerti dall'Associazione in base al colore della loro card associativa;
- d. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- e. accedere alle cariche associative.

Tutti i Soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e le linee guida dell'Associazione. Le prestazioni dei Soci sono volontarie e a titolo gratuito.

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a. quote associative e contributi volontari dei Soci;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi ed elargizioni, in beni e in denaro, ordinari e straordinari fatti a favore dell'Associazione;
- d. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non possono essere ripartiti fra i soci, neanche in modo indiretto, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 4° mese dalla fine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio/rendiconto contabile annuale. L'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.

Essa inoltre provvede a:

- a. eleggere gli organi sociali alla scadenza triennale;
- b. deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- c. deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve, capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- d. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno da discutere. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, ed è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei Soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente o altra persona del Consiglio Direttivo presente.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da quattro a sette membri, soci eletti dall'Assemblea, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Al proprio interno il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, tutte di durata triennale e rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno, senza obbligo di forma, almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, e solo in questo caso, il voto del Presidente verrà conteggiato come doppio. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale. Nessun trattamento economico è previsto per i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente. In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa di:

- a. elaborare e deliberare sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- b. nominare, al proprio interno, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- c. stabilire l'ammontare della quota associativa annua entro la fine dell'esercizio precedente e la scadenza entro la quale deve essere versata;
- d. deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- e. predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'andamento della gestione;
- f. decidere l'eventuale decadenza dalle cariche sociali, in caso di comportamenti che possano arrecare danni morali, materiali e/o d'immagine all'Associazione.

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione;
- b. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. vigila affinché siano attuate le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d. in caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio.

Le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Vicepresidente, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo:

- a. è incaricato della gestione dell'elenco Soci;
- b. redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- c. aggiorna gli archivi elettronici e cartacei dell'Associazione.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo:

- a. provvede alla gestione della cassa sociale, nonché effettua i pagamenti e gli incassi su indicazione, ovvero sotto il controllo del Consiglio Direttivo;
- b. tiene la contabilità dell'associazione attraverso mezzi idonei e accessibili;
- c. redige tempestivamente il bilancio consuntivo, che dovrà essere messo a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero chiedere copia, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 15 – Controversie

Qualunque controversia in merito all'interpretazione, applicazione o validità del presente Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività dell'Associazione, sarà sottoposta a conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale. In caso di insuccesso della conciliazione, la controversia dovrà essere devoluta dalle medesime parti alla decisione di un arbitro che, ove non concordemente individuato, verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente in riferimento al luogo ove ha sede l'Associazione.

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di associazionismo.